



# Comune di Ardauli

## Provincia di Oristano

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18  
in data: 30.09.2020

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Ibba Massimo	A		8 - Masala Omero	D	
2 - Deiana Marco	P		9 - Piras Claudio	D	
3 - Carta Daniela	P		10 - Zedde Antonello	D	
4 - Miscali Antonella	A		11 -		
5 - Mura Mirko	P		12 -		
6 - Piras Fabrizio	A		13 -		
7 - Urru Alessandra(in video conferenza)	P				

Totale presenti 4

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. Sassu Roberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Deiana Marco** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 18 del 30.09.2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che nel corso della riunione sono sempre rispettate le disposizioni e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di misure di contrasto al contagio del coronavirus;

**VISTO** il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del 28/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022”;

**VISTO** l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTI** in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I*

comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

**VISTA** la delibera consiliare n. 17 del 30/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTA** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 03 del 01/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**VISTO** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

**VISTO** l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che, limitatamente all'anno 2020, ha differito il predetto termine al 31 ottobre;

**VISTO** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16 in data 30/09/2020;

**VISTA** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**PRESO** atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.lgs.18 agosto 2000 n.267;

**TUTTO** ciò premesso;

**CON** voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2020 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	<b>6,50</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ( <b>Cat. A1 - A8 - A9</b> ) .....	<b>3,00</b>
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (per una sola unità art. 11 del Regolamento Comunale IMU).	<b>0,00</b>
4	Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 11 del Regolamento Comunale IMU).	<b>0,00</b>
5	Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) Già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 11 del Regolamento Comunale IMU).	<b>0,00</b>
6	Laboratori artigiani (Cat. C2, C4, C5) .....	<b>6,50</b>
7	Collegi, Scuole, Caserme (da B1 a B8) .....	<b>6,50</b>
8	Uffici (Cat. A10).....	<b>6,50</b>
9	Negozi (Cat. C1).....	<b>6,50</b>
10	Banche, Fabbriche ecc. (Cat. da D1 a D10) .....	<b>7,60</b>
9	Aree Edificabili.....	<b>6,50</b>

- 2) di confermare, per l'annualità 2020 l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)</b>
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Categoria Catastale A1 – A8 – A9)	<b>200,00</b>

3) di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono:

- **16 giugno** (prima rata o unico versamento)

- **16 dicembre** (seconda e ultima rata).

Qualora i giorni su indicati fossero sabato o domenica la scadenza slitterebbe al lunedì successivo;

4) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;

5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

**PARERE:**

REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio  
f.to Dott.ssa Sonia Boeddu

**PARERE:**

REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Dott.ssa Sonia Boeddu

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

F.to Deiana Marco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Sassu Roberto

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . . ) - Art.134, comma 3° del D. Lgs 267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.lgs. 267/00

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dr. Sassu Roberto**

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**Addì, 27.02.2020**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dr. Sassu Roberto**

---

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno \_\_\_\_\_ e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data, 30.09.2020 \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dr. Sassu Roberto**

Delibera di C.C. n. 18 del 30.09.2020

---